

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO E DELL'INNOVAZIONE



Data	Roma, 14 marzo 2011
Messaggio	33/2011
Destinatari	Tutti gli utenti SPT
Tipo	Informativa
Area	Stipendi

Oggetto: Modello CUD 2011 – conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2010.

Come ogni anno si comunicano le novità nonché i criteri adottati per l'elaborazione ed il rilascio del modello CUD 2011 relativo ai redditi 2010.

Modalità di trasmissione

Come previsto dall'articolo 1 comma 13 della L. 244 del 22 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), i modelli CUD del personale gestito in SPT sono stati prodotti esclusivamente in formato elettronico e resi disponibili ai singoli amministrati sul portale StipendiP.A..

Al fine di agevolare l'attività degli uffici competenti, nell'applicazione SPT Modelli è stata inserita un'apposita sezione contenente l'elenco, per ciascun ufficio di servizio, dei dipendenti cessati al 28 febbraio 2011.

Tali elenchi devono essere utilizzati dagli uffici per la verifica delle situazioni per le quali è necessario provvedere direttamente alla notifica o alla consegna del modello CUD.

Sisma Abruzzo

Al punto 14 sarà indicata l'IRPEF sospesa per i contribuenti che hanno usufruito della sospensione degli obblighi tributari in riferimento all'ordinanza n. 3837 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010) che ha disposto la proroga della sospensione delle ritenute Irpef fino al 30 giugno 2010 per la provincia dell'Aquila, di Teramo e di Pescara. Nelle annotazioni invece saranno riportati gli importi dell'addizionale regionale, dell'acconto e del saldo dell'addizionale comunale certificati nel CUD precedente e non trattenuti a seguito della predetta sospensione

Si coglie l'occasione per fornire informazioni in merito ai criteri utilizzati nell'elaborazione dei modelli CUD, nonché sulle funzioni presenti sull'applicativo SPTWEB, che comunque non costituiscono novità rispetto a quanto già effettuato negli anni passati.

1. Eventuali debiti da conguaglio fiscale superiori a 300 euro sono stati rateizzati e trattenuti in due soluzioni sulle rate di febbraio e marzo 2011.
2. Per il personale vigente per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio 2011 non è stato emesso (part-time verticale, aspettativa, ecc.), il CUD è stato regolarmente elaborato senza riportare nelle annotazioni l'indicazione *“addizionali all'IRPEF calcolate e non recuperate”* e certificando l'eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto 73 – *“IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio”*. Sulle prime rate utili, il sistema provvederà automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre 2011 compresa. In caso di impossibilità di operare automaticamente entro tale data, sarà cura dell'ufficio responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto dovuto dall'interessato. Sempre per il suddetto personale e analogamente agli anni passati, le eventuali risultanze a credito sono state memorizzate in banca dati come prenotate al pagamento manuale e saranno oggetto di successiva emissione speciale. Gli uffici competenti, effettuati i dovuti controlli, potranno comunque inibirne il pagamento automatizzato o provvedere anticipatamente allo stesso, intervenendo direttamente, tramite la funzione *“Gestione arretrati - Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti”*, presente sul menù del programma SPTWEB, segnalando la sospensione o la conferma del pagamento manuale degli importi in questione. Si rammenta che in tale caso occorre indicare nello spazio riservato alla *“Rata di applicazione”* lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione.
3. Per il personale cessato entro il 1 febbraio 2011, oltre a non calcolare le addizionali regionali e comunali ed i conguagli contributivi, si è provveduto all'inibizione da Centro anche del calcolo del conguaglio fiscale, indipendentemente dalla causale di cessazione; pertanto il CUD prodotto per tale personale riporta nelle annotazioni l'indicazione *“obbligo della dichiarazione dei redditi”*.
4. Per le partite la cui data di cessazione successiva al 1 febbraio 2011 era già segnalata in SPT al momento dell'elaborazione del CUD, i debiti per conguaglio contributivo e fiscale e per addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

Il sistema, al termine dell'elaborazione dei conguagli sulla rata di febbraio 2011, ai fini del calcolo delle sole detrazioni mensili ha provveduto ad impostare, come reddito forzato, il reddito complessivo del 2010. Ciò esclusivamente nei casi in cui questo sia risultato superiore all'imponibile fiscale della rata di gennaio 2011 moltiplicato per 13 mensilità. Per le partite non rientrate in tale casistica, ma per le quali sia presente in banca dati un reddito forzato da precedenti elaborazioni centralizzate, questo ultimo è stato azzerato se inferiore all'imponibile fiscale della rata di gennaio 2011 moltiplicato per 13 mensilità.

Si ricorda che per ripristinare le normali modalità di calcolo dell'IRPEF mensile (imponibile mensile per 13), va sempre indicato un reddito annuo forzato uguale a 0.

SPTWEB - Funzioni di aggiornamento

Dalla rata di marzo 2011, gli uffici in indirizzo potranno rielaborare on-line eventuali modelli CUD utilizzando l'apposita funzione presente nel menù di aggiornamento "*Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CUD*". Si precisa che per una stessa partita non è possibile effettuare più di nove elaborazioni on-line.

A differenza dei modelli CUD elaborati da centro, in fase di rielaborazione on-line non è prevista la rateizzazione automatica di conguagli superiori a 300 euro.

Sulla stampa del modello CUD on line, nel campo relativo alla firma del datore di lavoro, è stato impostato automaticamente il nominativo del dirigente responsabile.

Per le partite la cui cessazione sia stata comunicata al sistema successivamente all'elaborazione da Centro e pertanto è stato prodotto un CUD con le addizionali interamente certificate, è possibile con la suddetta funzione elaborare un nuovo modello CUD. Il sistema provvederà ad esporre automaticamente le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita, indicando nelle annotazioni "*obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi*".

Si precisa che nel caso in cui gli uffici in indirizzo intervengano, tramite la funzione di aggiornamento "*Debiti vari*", sui conguagli risultanti dall'elaborazione da centro o dall'utilizzo della funzione di aggiornamento on-line del modello CUD, la successiva gestione degli stessi dovrà essere curata direttamente dagli stessi uffici, in quanto sarà interrotto, in fase di emissione mensile, l'automatismo relativo al recupero delle corrispondenti somme.

L'emissione speciale non interesserà il pagamento dei crediti derivanti da elaborazione di CUD on line.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI